



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 13 del 24/08/2017

**Oggetto:** Modifica degli art. 29 e 30 delle N.T.A. e dell'art. 30, punto 12, del RE. vigente, approvato con D. Dir. n. 440/D.R.U. del 12.04.2006".

L'anno duemiladiciassette, il giorno 24 del mese di Agosto, alle ore 19.00, presso l'Aula Consigliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

GENOVESE	SALVATORE
RAITI	CETTINA CATIA
REGOLO	NUNZIATINA
FERRARO	ANGELO
CATANIA	ENZA
NARDO	SEBASTIANO
LA ROSA	SALVATORE
NICASTRO	GIUSEPPE
CUVA	SEBASTIANO
CARDILLO	CARLO
GULA	GIUSEPPE ETTORE
FISICARO	SALVATORE
FAVARA	MASSIMILIANO
AMENTA	GIOVANNI
FAGONE LA ZITA	PAOLO
FOTI	SALVATORE
ALIANO	ANGELO
DI SALVO	DIEGO
DANNA	ALFIO
VENTURA	SEBASTIANO

presente	assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
	X
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	

Assume la Presidenza il Signor SALVATORE GENOVESE

Partecipa il V. Segretario Generale Dott. GIUSEPPE STEFIO

Si passa a trattare l'argomento posto al sesto punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Modifica degli art. 29 e 30 delle N.T.A. e dell'art. 30, punto 12, del RE. vigente, approvato con D.Dir. n. 440/D.R.U. del 12.04.2006";

Presidente: vuole intervenire l'Assessore Mangiameli, prego.

Assessore Mangiameli: volevo semplicemente spiegare al Consiglio quello che si intende per modifica alle norme di attuazione del nostro PRG e al Regolamento edilizio. E' stato inserito un punto espressamente detto "tettoie; in aggiunta agli interventi previsti precedentemente, aperte almeno da tre lati destinate esclusivamente per scopi agricoli, quali ricovero automezzi, mezzi agricoli, deposito prodotti agricoli, zona di riposo animali, non permanente, legata all'attività zootecnica, fienile, etc.". Negli strumenti di attuazione quindi è possibile poter fare questo intervento che prima non esisteva in zona agricola, in verde agricolo. C'è una normativa che dice che le tettoie, comunque esse fatte, ma che devono avere comunque una caratteristica di precarietà, che sono chiuse solo da un lato e dalla copertura, non determinano cubatura. Pertanto, è possibile in zona agricola da oggi, approvando quest'atto, poter realizzare delle coperture per ricovero di automezzi e di altri prodotti che derivano dall'agricoltura, senza incidere sul patrimonio di cubatura, delle superfici di proprietà.

Consigliera Raiti: una curiosità, quindi basta solamente possedere un terreno che abbia le caratteristiche di terreno agricolo, per potere realizzare tettoie rimovibili? Cosa si intende per tettoia, che abbia tegole sopra? Rimovibile, che si stacca dal pavimento?

Assessore Mangiameli: non con una installazione a lungo termine, ma con la possibilità di poter servire il fondo. Quindi lei che è proprietaria di un appezzamento di terreno di 5000 metri quadri, ha la facoltà di poter realizzare il dieci per cento della superficie. In termini di indice di copertura, non di cubatura che è cosa diversa. Quindi lei sfrutta il tre per cento per quanto riguarda la cubatura da realizzare.

Presidente: ci sono altri interventi? Foti ha chiesto di intervenire, prego ne ha facoltà.

Consigliere Foti: volevo fare un'aggiunta a quello che ha detto l'Assessore prima. L'indice è lo zero dieci fino ai primi 10.000 metri, poi diventa lo zero uno, quindi l'un per cento, non finisce allo zero dieci massimo 10.000 metri. Era zero dieci più zero uno superato l'ettaro.

Il Presidente in assenza di ulteriori interventi pone ai voti la proposta di deliberazione in oggetto.  
Approvato all'unanimità dei presenti.  
Si vota il conferimento all'atto dell'immediata esecutività.  
Approvato all'unanimità dei presenti.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti;

VISTO l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta nel testo allegato avente ad oggetto: "Modifica degli art. 29 e 30 delle N.T.A. e dell'art. 30, punto 12, del RE. vigente, approvato con D.Dir. n. 440/D.R.U. del 12.04.2006".
- 2) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE  
F.to SIG. SALVATORE GENOVESE

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to DOTT.SSA CETTINA CATIA RAITI

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. GIUSEPPE STEFIO

Publicata all'Albo Pretorio on-line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

F.to \_\_\_\_\_

Il Segretario del Comune

**CERTIFICA**

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.


Li \_\_\_\_\_

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. GIUSEPPE STEFIO

E' COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Li 13 SET. 2017

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. GIUSEPPE STEFIO



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 24 AGO. 2017

Li 13 SET. 2017

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. GIUSEPPE STEFIO

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_



# CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

## Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: "Modifica degli art.29 e 30 delle N.T.A. e dell'art.30, punto 12, del R.E. del P.R.G. vigente, approvato con D.Dir. n.440/D.R.U. del 12.04.2006".

### PARERI

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole       Contrario \_\_\_\_\_

Li. 27.06.2017

il Responsabile dell'Area  
TE CAPO AREA TV  
Geom. F. A. VITTORELLI

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole       Contrario \_\_\_\_\_

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li. 27.06.2017

il Responsabile dell'Area Finanziaria  
[Signature]

Allegata alla delibera di Consiglio comunale  
n° 13 del 24 AGO. 2017

L'Ing. Salvatore Mangiameli, Assessore Area IV Territorio e Ambiente, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: **“Modifica degli art.29 e 30 delle N.T.A. e dell’art.30, punto 12, del R.E. del P.R.G. vigente, approvato con D.Dir. n.440/D.R.U. del 12.04.2006”.**

**PREMESSO CHE:** con il vigente PRG, non risulta normata la realizzazione di tettoie nel verde agricolo, tranne per quelle addossate ai fabbricati normate dall’art.30 punti 11 e 12 del R.E., e spesso pervengono richieste da parte di cittadini al fine di realizzare manufatti, quali tettoie da destinare a ricovero di mezzi agricoli, fienili, depositi di prodotti agricoli etc., in aggiunta degli interventi attualmente consentiti dagli artt. 29 e 30 delle N.T.A.

Preso atto del parere legale formulato dallo studio legale **Scuderi – Motta e Associati**, allegato alla richiesta di un intervento realizzato in verde agricolo, con il quale viene evidenziato che : **“La tettoia aperta da tre lati (e a fortiori quella aperta da quattro) non determina l’esistenza di un volume edilizio aggiuntivo rispetto a quello preesistente. Su analoga fattispecie è stato deciso che “ ... in materia urbanistico-edilizia, il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base coperto e due superfici verticali contigue, e tale presupposto non si riscontra nel caso di una tettoia aperta su tutti i lati, sicché il manufatto non poteva essere sanzionato quale opera produttrice di una volumetria non assentita... (T.A.R. Campania Napoli, sezione settima, 7 febbraio 2013, numero 789; conformi T.A.R. Sardegna Cagliari, sezione seconda, 16 gennaio 2015, n.183; T.A.R. Liguria n.983/1989; T.A.R. Catania n.2171/1994).”**

**Viste** inoltre le sentenze pronunciate dal T.A.R. Piemonte, sezione seconda, 18.01.2017, n.134; T.A.R. Campania, sezione sesta, 23.09.2014, n.4999; etc.;

**Visto** il P.R.G. vigente, approvato con D.Dir. n.440/D.R.U. del 12.04.2006, ed in particolare gli artt.29 e 30 delle N.T.A. e l’art.30, punto 12, del R.E.;

**Ritenuto** nella fattispecie normare tale lacuna, aggiungendo, tra gli interventi attualmente consentiti, la realizzazione di tettoie per scopi agricoli, in aggiunta o meno dei volumi esistenti, modificando gli articoli 29 e 30 delle N.T.A. e l’art.30, punto 12, del R.E. del PRG vigente, come di seguito specificato:

all’art.29 delle N.T.A., tra gli Interventi consentiti viene aggiunto il seguente punto:

*5 - Tettoie, in aggiunta agli interventi previsti nei precedenti punti, aperte almeno da tre lati, destinate esclusivamente per scopi agricoli, quali ricovero automezzi e/o mezzi agricoli, deposito prodotti agricoli, zona di riposo animali, non permanente, legata all’attività zootecnica, fienili, etc.;*

all’art.29 delle N.T.A., nelle prescrizioni dopo il quarto paragrafo viene aggiunto:

*- Per gli interventi di cui al punto 5, il rapporto di copertura non può essere superiore a 1/10 della superficie di proprietà per i primi 10.000 mq. e 1/100 per le superfici eccedenti i 10.000 mq.*

all'art.30 delle N.T.A., tra gli Interventi consentiti viene aggiunto:

*punto3- Tettoie, in aggiunta agli interventi previsti nei precedenti punti, aperte almeno da tre lati, destinate esclusivamente per scopi agricoli, quali ricovero automezzi e/o mezzi agricoli, deposito prodotti agricoli, fienili non attinenti all'attività zootecnica, fatte salve le attività zootecniche esistenti prima dell'entrata in vigore del vigente PRG, etc.;*

all'art.30 delle N.T.A., nelle prescrizioni dopo il secondo paragrafo viene aggiunto:

*- Per gli interventi di cui al punto 3, il rapporto di copertura non può essere superiore a 1/10 della superficie di proprietà per i primi 10.000 mq. e 1/100 per le superfici eccedenti i 10.000 mq.*

all'art.30, punto 12, del R.E., viene aggiunta la seguente lettera:

*e) delle tettoie, così come definite negli articoli 29 e 30 delle N.T.A.;*

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 23.06.2017;

Tutto ciò premesso, al fine di consentire l'Ufficio Urbanistica di attenzionare le richieste pervenute

### **PROPONE**

Al Consiglio Comunale di modificare, gli articoli 29 e 30 delle N.T.A. e l'art.30, punto 12, del R.E. del PRG vigente, così come di seguito evidenziato (in grassetto le parti aggiunte):

#### **ART. 29 - ZONE DEL VERDE AGRICOLO - E**

##### Definizione

Sono tutte le parti del territorio comunale non classificate diversamente.

##### Strumento di attuazione

Concessione edilizia per attrezzature ed impianti produttivi e per fabbricati rurali a servizio della conduzione del fondo nonché per abitazioni.

##### Interventi consentiti

- 1 - Edilizia residenziale per uso abitativo.
- 2 - Fabbricati rurali di servizio utili alla conduzione del fondo e per fabbricati da destinare ad attività di agriturismo.
- 3 - Fabbricati per allevamenti zootecnici ed avicoli.
- 4 - Impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali.
- 5 - ***Tettoie, in aggiunta agli interventi previsti nei precedenti punti, aperte almeno da tre lati, destinate esclusivamente per scopi agricoli, quali ricovero automezzi e/o mezzi agricoli, deposito prodotti agricoli, zona di riposo animali, non permanente, legata all'attività zootecnica, fienili, etc.;***

##### Prescrizioni

- Per gli interventi di cui al punto 1: densità fondiaria massima 0,03 mc/mq; altezza massima m. 7,50 (2 piani f.t.).
- Per gli interventi di cui ai punti 2 e 3: densità fondiaria massima 0,10 mc/mq; altezza massima m. 7,00 (1 piano f.t.).

- Per gli interventi di cui al punto 4, la edificazione avverrà in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 22 della L.R. 71/78, come sostituito dall'art.6 L.R. n.17/94 e successive modifiche ed integrazioni, con la precisazione che le risorse naturali locali sono principalmente costituite dalla pietra locale, dal legno, dall'acqua e dal sughero. La tipologia costruttiva, deve rispettare quella dei tipici capannoni industriali, costituiti da una elevazione fuori terra.
  - Per gli interventi di cui ai punti 2 e 3 è recepito il disposto dell'art.42, comma 1 della L.R. 19.05.2003, n.7 (Attività edilizia nei boschi e nelle fasce forestali).
  - **Per gli interventi di cui al punto 5, il rapporto di copertura non può essere superiore a 1/10 della superficie di proprietà per i primi 10.000 mq. e 1/100 per le superfici eccedenti i 10.000 mq..**
  - A norma dell'art.2, comma 6, della L.R. n.71/1978, va in ogni caso rispettato l'indice di densità fondiario di 0,03 mc/mq per gli edifici destinati alla residenza.
  - La residenza dovrà costituire corpo a se stante e risultare separata da tutte le altre attrezzature da una distanza di almeno m. 10,00.
  - Per i fabbricati utili alla conduzione del fondo, nell'eventuale piano interrato o seminterrato, deve essere previsto almeno un accesso carrabile.
  - Per l'edilizia già esistente è consentito l'ampliamento, anche se eccedente l'indice di zona, nella misura massima del 10% per adeguarla alle esigenze igienico-sanitarie.
  - Per quanto attiene ai fabbricati da destinare ad agriturismo, vanno rispettate le prescrizioni dell'art.23 della L.R. n.71/1978 e dalla L.R. n.3/2010.
  - E' consentito l'impianto di attrezzature tecnologiche (depuratori, cabine elettriche, serbatoi e simili).
  - Gli interventi da effettuare nelle "masserie" e nei "casali" sono soggetti al parere preventivo della Soprintendenza BB. CC. AA.
- I dislivelli scaturenti dai movimenti di terra necessari per la sistemazione delle aree non possono superare m. 1,50 in più od in meno rispetto al livello naturale del terreno; gli eventuali muri di sostegno o di contenimento debbono essere rivestiti con materiale naturale oppure mascherati con vegetazione e le eventuali scarpate devono essere piantumate.
- Le aree da destinare a viabilità interna ed a piazzali devono essere contornate da alberi ad alto fusto; quelle da destinare a parcheggio, oltre che contornate, devono essere dotate di alberi ad alto fusto anche al loro interno in dipendenza delle aree di sosta e delle corsie di servizio.
  - Le tipologie architettoniche degli edifici devono essere compatibili con le linee architettoniche proprie degli insediamenti del territorio rurale comunale e le facciate devono essere intonacate con intonaci colorati di tipo tradizionale e/o rivestite in pietra naturale locale.
  - Le eventuali coperture a tetto, realizzate anche con falde asimmetriche, devono avere una pendenza massima pari al 35% e ricoperte con coppi siciliani di colore tradizionale. E' fatta eccezione per gli interventi di cui al punto 4, con tipologia costruttiva del tipo prefabbricato.

- Eventuali terrazzini, inglobati nella copertura, non possono superare il 10% della copertura stessa e devono essere realizzati arretrati rispetto alla linea di gronda.
  - La richiesta di nuove costruzioni di attrezzature dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle funzioni e delle dimensioni dei fabbricati rispetto alle dimensioni delle superfici colturali ed asservite (in affitto e/o in proprietà, ma comunque nel territorio comunale) dell'Azienda ed ai suoi programmi di attività e/o di produzione agricola.
  - Per i nuovi impianti zootecnici, la superficie colturale deve assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all'allevamento.
- Nell'ambito degli impianti zootecnici, rientrano anche gli impianti di acqua cultura.
- I progetti insistenti su aree superiori a 10 ettari devono essere corredati di una relazione agronomica, se attinenti allo sviluppo di attività agricole o zootecniche, e di una relazione ambientale se attinenti ad altre attività."

### **ART. 30 - ZONE DEL VERDE AGRICOLO SPECIALE - E1**

#### Definizione

Sono tutte le parti del territorio comunale circostanti al Centro Urbano di Carlentini ed in prossimità del Centro Urbano di Pedagoggi nonché la parte di territorio compresa fra la S.S. 114 ed il mare.

#### Strumento di attuazione

Concessione edilizia per fabbricati rurali a servizio della conduzione del fondo nonché per abitazioni.

#### Interventi consentiti

- 1 - Edilizia residenziale per uso abitativo.
- 2 - Fabbricati rurali di servizio utili alla conduzione del fondo e per fabbricati da destinare ad attività di agriturismo.
- 3 - **Tettoie, in aggiunta agli interventi previsti nei precedenti punti, aperte almeno da tre lati, destinate esclusivamente per scopi agricoli, quali ricovero automezzi e/o mezzi agricoli, deposito prodotti agricoli, fienili non attinenti all'attività zootecnica, fatte salve le attività zootecniche esistenti prima dell'entrata in vigore del vigente PRG, etc.;**

#### Prescrizioni

- Per gli interventi di cui al punto 1: densità fondiaria massima 0,03 mc/mq; altezza massima m. 7,50 (2 piani f.t.).
- Per gli interventi di cui al punto 2: densità fondiaria massima 0,10 mc/mq; altezza massima m. 7,00 (1 piano f.t.).
- **Per gli interventi di cui al punto 3, il rapporto di copertura non può essere superiore a 1/10 della superficie di proprietà per i primi 10.000 mq. e 1/100 per le superfici eccedenti i 10.000 mq..**
- A norma dell'art.2, comma 6, della L.R. n.71/1978, va in ogni caso rispettato l'indice di densità fondiario di 0,03 mc/mq per gli edifici destinati alla residenza.



- La residenza dovrà costituire corpo a se stante e risultare separata da tutte le altre attrezzature da una distanza di almeno m. 10,00.
- Per i fabbricati utili alla conduzione del fondo, nell'eventuale piano interrato o seminterrato, deve essere previsto almeno un accesso carrabile;
- Per l'edilizia già esistente è consentito l'ampliamento, anche se eccedente l'indice di zona, nella misura massima del 10% per adeguarla alle esigenze igienico-sanitarie.
- Per quanto attiene ai fabbricati da destinare ad agriturismo, vanno rispettate le prescrizioni dell'art.23 della L.R. n.71/1978 e dalla L.R. n.3/2010.
- E' consentito, l'impianto di attrezzature tecnologiche (depuratori cabine elettriche, serbatoi e simili), purché non contrastino con l'ambiente circostante.
- Non sono ammessi gli interventi produttivi di cui all'art. 22 della L.R. 71/78.
- Gli interventi da effettuare nelle "masserie" e nei "casali" sono soggetti al parere preventivo della Soprintendenza BB. CC. AA..
- I dislivelli scaturenti dai movimenti di terra necessari per la sistemazione delle aree non possono superare m. 1,50 in più od in meno rispetto al livello naturale del terreno; gli eventuali muri di sostegno o di contenimento debbono essere rivestiti con materiale naturale o mascherati con vegetazione e le eventuali scarpate devono essere piantumate.
- Le aree da destinare a viabilità interna ed a piazzali devono essere contornate da alberi ad alto fusto.
- Le tipologie architettoniche degli edifici debbono essere compatibili con le linee architettoniche proprie degli insediamenti del territorio rurale comunale e le facciate devono essere intonacate con intonaci colorati di tipo tradizionale e/o rivestite in pietra naturale locale.
- Le eventuali coperture a tetto, realizzate anche con falde asimmetriche, devono avere una pendenza massima pari al 35% e ricoperte con coppi siciliani di colore tradizionale.
- Eventuali terrazzini, inglobati nella copertura, non possono superare il 10% della copertura stessa e devono essere realizzati arretrati rispetto alla linea di gronda.
- La richiesta di nuove costruzioni di fabbricati rurali di servizio utili alla conduzione del fondo, dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle funzioni e delle dimensioni dei fabbricati rispetto alle dimensioni delle superfici colturali del fondo."

### **Art. 30 - Indici e parametri urbanistici - Metodi di misurazione.**

...Omississ...

#### **12. - Volume lordo dell'edificio**


Il volume lordo dell'edificio è dato dalla somma dei prodotti delle superfici lorde (di cui al punto precedente) di ciascun piano fuori terra per le rispettive altezze, computate da estradosso solaio ad estradosso solaio, con eccezione:

- a) del piano seminterrato la cui altezza va invece computata con la media ponderale tra quella delle varie fronti fuori terra (linea verticale mediana della fronte o di tratti della fronte stessa), misurata: per fronti a filo strada o cortile, tra la quota del marciapiede stradale o del cortile e la quota dell'estradosso del solaio soprastante (vedi figura "e"); per fronti su distacchi tra il terreno sistemato nelle immediate vicinanze dell'edificio e la quota dell'estradosso del solaio soprastante (vedi figure "e/2" ed "e/3").

- b. della porzione del piano seminterrato e/o interrato, in cui la rampa di accesso non rispetti le prescrizioni contenute nel predetto punto 11 lettera b), la cui altezza va invece computata con la media ponderale tra quella delle varie fronti fuori terra (vedi figure "f" ed "g");
- c. del piano terra o rialzato (nel caso in cui non vi sia il sottostante piano interrato o seminterrato) la cui altezza va invece computata dal piano di pavimento all'estradosso del solaio soprastante, purché la quota del piano di pavimento non superi i ml. 1,50 rispetto alla sistemazione del terreno;
- d. dei sottotetti, la cui altezza va commisurata con l'altezza mediana di ogni singola falda o tratto di essa, dall'estradosso del solaio piano di calpestio all'estradosso della falda.
- e. delle tettoie, così come definite negli articoli 29 e 30 delle N.T.A.;

**L'ASSESSORE AREA IV**

*(Ing. Salvatore Mangiameli)*



VERBALE N° 8 DELL'11.08.2017

Il giorno undici del mese di Agosto dell'anno duemiladiciassette, alle ore 09:00, presso i locali comunali di Via Cap. Francesco Morelli n. 6, si è riunita la I Commissione Consiliare Permanente "Urbanistica e Decentramento", per discutere il seguente o.d.g.:

- "Modifica degli artt. 29 e 30 delle N.T.A. e dell'art. 30, punto 12, del R.E. del P.R.G. vigente, approvato con D. Dir. N. 440/D.R.U. del 12.04.2006.


Alle ore 09:00 sono presenti i Componenti Cuva Sebastiano e Foti Salvatore, assenti i Consiglieri Nardo Sebastiano, Aliano Angelo e Danna Alfio. Si decide come da regolamento di aggiornare la seduta alle ore 10:00 in seconda convocazione. Alle ore 10:00 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri Cuva, Danna, Aliano e Foti. Assume le funzioni di Presidente della Commissione il Consigliere più anziano ovvero il Consigliere Sebastiano Cuva, che visto il numero legale dei presenti ai fini della validità della seduta, la dichiara aperta. Verbalizza la segretaria addetta Sig.ra Lucia Ciavola. Il Consigliere Cuva, invita i presenti alla valutazione definitiva dell'atto, ed informa che da un colloquio precedente con l'assessore al ramo, ha definitivamente dipanato ogni dubbio sull'argomento. Cioè, la proposta, se approvata, va a modificare solo esclusivamente gli interventi in zona agricola. Appurato che la legge lo permette, la Commissione approva all'unanimità la proposta. I lavori della Commissione si chiudono alle ore 13:30.

Letto, confermato e sottoscritto.


I Componenti

La Segretaria Verbale


Il Presidente f. f. della I Commissione



Handwritten signatures of the council members, including one that appears to be 'Aliano'.



Handwritten signature of the secretary.



Handwritten signature of the president.